



Camera di Commercio  
Siena

## **ESTRATTO DI PROCESSO VERBALE DELLA GIUNTA CAMERALE**

### **RIUNIONE N. 6 DEL 21/09/2017**

Nell'anno 2017, il giorno 21, del mese di settembre, alle ore 11:00, si riunisce la Giunta Camerale, nella sala giunta del palazzo camerale, convocata nelle forme di Legge.

Presiede l'adunanza il Dott. Massimo Guasconi, nella sua qualità di Presidente della Camera di Commercio.

#### Sono presenti i signori:

GUASCONI MASSIMO	Presidente
CECCHI CESARE	Vice Presidente
ALESSANDRI MARCELLO	in rappresentanza del settore Artigianato
BARTOLINI ROBERTO	in rappresentanza del settore Servizi Alle Imprese
FUCECCHI VALTER	in rappresentanza del settore Turismo
MILANI GIOIA	in rappresentanza del settore Agricoltura
PRACCHIA DANIELE	in rappresentanza del settore Commercio
<u>TOTALE COMPONENTI PRESENTI = 7</u>	

#### Sono assenti i Signori:

SALVATI CELESTINO GIUSEPPE	Componente Collegio Revisori
<u>TOTALE COMPONENTI ASSENTI = 1</u>	

#### Sono intervenuti i signori:

<u>CALVELLINI FABIO</u>	Presidente Collegio Revisori
<u>CARLI SERGIO</u>	Componente Collegio Revisori

**Funge da segretario dell'adunanza il Segretario Generale della Camera di Commercio Dott. Lorenzo Bolgi, assistito dal Dr. Mario Del Secco e dalla Dott.ssa Chiara Andrucci.**

**DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE N. 57 DEL 21/09/2017**

**OGGETTO : REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI E AGLI EFFETTI DELL'ART 24 D.LGS 175/2016 - TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA - ATTO DI RICOGNIZIONE ED ESITI RELATIVI**



Il Presidente riferisce che l'art. 24 del Decreto Legislativo n. 175/2016 ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'art. 20. L'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, come disciplinata dal medesimo art. 20 del Testo Unico. L'istituto della revisione straordinaria costituisce, per gli Enti territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1 - co. 612 della Legge n. 190/2014.

Il Presidente ricorda che la Camera di Commercio di Siena, con deliberazione n. 15 del 24 marzo 2015, ha approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute ai sensi dell'art. 1 – comma 612 e seguenti della Legge 23.12.2014, 190 (legge di stabilità 2015). Successivamente, con delibera n. 21 del 24 marzo 2016 la Giunta camerale ha approvato la relazione sui risultati conseguiti dal Piano operativo di razionalizzazione.

Entrambi i provvedimenti sono stati trasmessi alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti di Firenze, che, ad oggi, non ha fatto pervenire alcun rilievo.

Ciò premesso, il Presidente informa che il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", attuativo della delega di cui all'art. 18 della Legge 124/2015 "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", è entrato in vigore il 23 settembre 2016 e, successivamente, il testo ha trovato la sua definitiva stesura a seguito dell'emanazione del recente d.lgs.vo 16 giugno 2017, n. 100, correttivo ed integrativo della originaria versione.

Ciò detto, il nuovo termine per i richiamati adempimenti è stato fissato nel 30 settembre prossimo. Il decreto in oggetto, dunque, riconducendo ad un unico testo la frammentaria e complessa disciplina sovrappostasi nel corso degli ultimi anni, si pone quale principale obiettivo la razionalizzazione delle partecipazioni societarie degli enti pubblici, imponendo loro, in primis, ai sensi dell'art. 24, una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore, il 23 settembre 2016, nello specifico individuando quelle che, non riconducibili alle categorie di cui all'art. 4 – commi 1, 2 e 3 – ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5 – commi 1 e 2 – o ricadano nelle ipotesi di cui all'art. 20 – commi 1 e 2, dovranno essere alienate o oggetto di interventi di razionalizzazione. L'eventuale alienazione, da effettuare ai sensi dell'art. 10, deve avvenire entro un anno dall'avvenuta ricognizione. La ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità e, come già detto, costituisce aggiornamento del piano operativo già adottato nel 2015.



Il Presidente precisa che con delibera n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017 la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – ha inteso adottare specifiche *“Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, d.lgs. n. 175/2016, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 24, d.lgs. n. 175/2016.”*

La Camera di Commercio di Siena, in accordo anche con le consorelle della Toscana, ha deciso di seguire gli indirizzi della Corte dei Conti, adottando il predisposto modello standard; in tal senso, l’ufficio preposto ha provveduto a recuperare, elaborare e inserire tutti i dati richiesti nel suddetto modello, che costituirà parte integrante del presente provvedimento, quale atto della ricognizione e dei relativi esiti da parte della Giunta Camerale.

Non ultimo, va tenuto in considerazione che tale importante adempimento avviene in concomitanza dell’avviato processo di accorpamento in applicazione del Decreto Lgs.vo 219 del 25.11.2016 di riforma delle Camere di Commercio, in virtù del quale la Camera di Commercio di Siena si accorperà con quella di Arezzo e, in tale percorso, sarà valutato anche il patrimonio in termini di partecipazioni societarie e loro razionalizzazione.

Inoltre il Decreto Lgs.vo 219/2016 ha apportato modifiche all’art. 2 della Legge 580/1993, elencando i nuovi compiti e funzioni delle Camere di Commercio e ciò risulta determinante nella valutazione delle partecipazioni pubbliche detenibili, in quanto aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente. Sul tema anche Unioncamere, con nota del 18.11.2016 raccomanda che in sede di aggiornamento del piano di razionalizzazione sia effettuata una nuova valutazione che tenga conto delle nuove finalità delle partecipazioni societarie alla luce della riforma della Legge 580/1993.

Il Decreto Lgs.vo 219/2016, infatti, prevede un diverso quadro delle attribuzioni e anche una diversa procedura in tema di partecipazioni societarie, i cui provvedimenti di acquisizione e/o costituzione dovranno essere trasmesse anche al Ministero dello sviluppo economico.

La Giunta camerale, essendo ai sensi dell’art. 9, comma 4 del Testo unico l’organo amministrativo titolato, dovrà pertanto approvare, sulla scorta degli elementi acquisiti e dell’istruttoria definita dagli uffici preposti, l’allegato Piano di ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute al 23 settembre 2016, documento questo che costituirà parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Il Presidente passa la parola al Segretario Generale per l’illustrazione del Piano di revisione straordinaria ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175.



Segue un'ampia e approfondita discussione per ciascuna delle partecipazioni della Camera, al termine della quale i membri presenti adottano all'unanimità la seguente deliberazione:

## LA GIUNTA CAMERALE

Udito il Presidente;

Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato e s.m.i., con particolare riferimento al decreto lgs.vo 25 novembre 2016, n. 219, per quanto specificato in premessa;

Visto in particolare l'art. 2, comma 4, della Legge 580/1993, laddove prevede: " *Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico*";

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) art. 1, in commi 612 e seguenti, concernenti ulteriori norme per la razionalizzazione entro il 31.12.2015 delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche;

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 " *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", attuativo della delega di cui all'art. 18 della Legge 124/2015 " *Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", integrato e corretto dal D.Lgs.vo 16 giugno 2017, n. 100;

Vista la delibera n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016;

Ritenuto di aderire alle suddette linee di indirizzo, adottando il predisposto modello standard, quale atto di ricognizione e relativi esiti, in adempimento alle citate disposizioni di cui all'art. 24;



Visto l'esito dell'istruttoria dell'ufficio preposto di cui alle schede in atti, che raccolgono, per ciascuna partecipazione posseduta al 23 settembre 2016, che non sia già stata assoggettata a procedura di dismissione, tutti i dati richiesti nel suddetto modello;

Richiamate le proprie precedenti delibere n. 15 del 24 marzo 2015 di approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute, ai sensi dell'art. 1 – comma 612 e seguenti della Legge 23.12.2014, 190 - legge di stabilità 2015 e n. 21 del 24 marzo 2016 di approvazione della relazione sui risultati conseguiti dal Piano operativo medesimo;

Considerato che la Camera di Commercio di Siena non possiede partecipazioni indirette, detenute per il tramite di società sottoposta a controllo da parte della Camera stessa; Promosiena srl a socio unico, infatti, unica controllata dell'Ente, non possiede partecipazioni in altre società;

Considerato altresì che, essendo il piano di ricognizione aggiornamento del Piano di razionalizzazione in precedenza adottato, delle partecipazioni già assoggettate a procedure di dismissione, attivate dall'ente o diversamente avviate, quali cessioni, alienazioni, liquidazioni e atti di scissione/fusione, volontari o determinati da intervenute disposizioni normative, per le quali i relativi iter non si sono ancora conclusi, verrà dato atto nel Piano di ricognizione, segnalando le azioni attivate o da attivare da parte dell'Ente al fine di addivenire ad una più celere possibile definizione;

Esaminato e condiviso il Piano di ricognizione straordinaria illustrato dal Segretario Generale che, allegato alla presente, ne costituirà parte integrante e sostanziale, quale atto della ricognizione e dei relativi esiti da parte della Giunta camerale;

Sentito il Segretario Generale;

Sentito il Collegio dei Revisori dei Conti

## DELIBERA

- 1) Di approvare Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dall'ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, così come modificato e corretto dal Decreto



Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, contenuto nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) Di dare mandato al Presidente, in qualità di legale rappresentante, e alla Dirigenza dell'ente, di attivare le procedure relative e conseguenti agli esiti della ricognizione, in particolare per la alienazione delle partecipazioni societarie in Sistema camerale servizi SI.Camera Scrl e in Tecno Holding Spa, per le motivazione contenute nel Piano di revisione di cui al punto 1), nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dall'art. 10 del medesimo d.lgs. 175/2016;
- 3) Di stabilire che il presente provvedimento sia inviato alla competente sezione della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. 175/2016, al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art 4, comma 5, del d.lgs., n. 219/2016 nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 24, comma 3, del medesimo d.lgs., n. 175/2016, che avverrà attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui al dedicato portale, entro il 31 ottobre 2017.

PT/pt

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Lorenzo Bolgi)

IL PRESIDENTE  
(Dott. Massimo Guasconi)

Documento firmato digitalmente ai  
Sensi del DLGS 82/2005

Documento firmato digitalmente ai  
Sensi del DLGS 82/2005